

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l'erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario

Emanato con D.R. n. 8533 del 30.07.2007

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Anagrafe delle figure professionali
- Art. 4 – Conferimento di incarichi
- Art. 5 – Criteri per la determinazione dei compensi per consulenze e incarichi professionali
- Art. 6 – Criteri per determinazione dei compensi per incarichi nei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master
- Art. 7 – Criteri per la determinazione dei compensi per ogni altra attività e progetti finanziati dal settore pubblico o privato con risorse esterne o cofinanziate dall'U.E.
- Art. 8 –
- Art. 9 – Limiti
- Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina criteri e procedure da seguire in ossequio a quanto disposto:

- a. dall'art. 71 comma 5-6-7 "affidamento retribuito di attività non rientrante nei compiti istituzionali propri della qualifica rivestita dal personale dipendente";
- b. dall'art. 72 comma 1 "il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare del compenso al personale che, nell'interesse dell'Istituzione, si renda disponibile ad ulteriori compiti rispetto a quelli rientranti nell'ambito della propria ordinaria amministrazione" del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda il conferimento di incarichi per lo svolgimento di prestazioni e compiti connessi ad attività che implicino per l'Università di Bari l'acquisizione di risorse finanziarie esterne, pubbliche o private, anche in ragione di cofinanziamento comunitario (ai sensi degli artt. 71 e 72).
2. L'Università di Bari, inoltre, ai sensi dell'art. 71, può affidare a propri dipendenti che ne abbiano le competenze, incarichi per lo svolgimento di attività non rientranti nei compiti istituzionali propri della qualifica rivestita e/o categoria di appartenenza, attingendo a risorse proprie.
3. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale docente, dirigente (limitatamente alle previsioni di cui all'art. 71) e tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Bari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, privilegiando il regime di lavoro a tempo pieno.

4. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, gli incarichi possono essere conferiti solo qualora le relative attività siano svolte fuori dall'orario di lavoro d'obbligo e non siano retribuite come lavoro straordinario. L'impiego giornaliero non può superare, di norma, le nove ore. Il responsabile dell'attività certifica lo svolgimento effettivo delle prestazioni, verificando, d'intesa con il responsabile della struttura, che sia stato comunque garantito l'orario d'obbligo. Al fine di consentire al competente ufficio dell'Amministrazione il riscontro relativo allo svolgimento di tali attività, le stesse dovranno essere oggetto, mediante apposita codifica, di rilevazione automatica.
5. Per quanto riguarda il personale docente, gli incarichi possono essere conferiti solo qualora le relative attività siano svolte al di là dell'impegno didattico richiesto dal regime di impegno scelto.

Art. 3 – Anagrafe delle figure professionali

Al fine di consentire l'individuazione delle figure professionali all'interno dell'Università di Bari cui affidare le attività di cui all'articolo 71 comma 5 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, viene istituita apposita anagrafe.

La stessa consiste in una raccolta organica di dati relativi al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e documentate competenze, in relazione a specifici ambiti professionali individuati dal Direttore Amministrativo, con l'indicazione della struttura di appartenenza.

L'anagrafe è tenuta costantemente aggiornata dal Dipartimento Risorse Umane e ad essa si accede su domanda presentata dagli interessati, corredata dalla documentazione comprovante il possesso delle competenze richieste.

Art. 4 – Conferimento di incarichi

Gli incarichi sono conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del responsabile dell'attività. La proposta di conferimento dell'incarico deve contenere il nome dell'unità di personale, l'oggetto di tale incarico, il periodo previsto per il suo svolgimento e l'importo del compenso previsto.

Per le attività da svolgere nelle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, la proposta di conferimento deve essere corredata dal parere dell'organo Collegiale, mentre per l'Amministrazione centrale deve essere corredata dal parere del Direttore Amministrativo.

In ogni caso deve essere accertato che l'attività da svolgere, in relazione all'impegno richiesto e alla relativa durata, non pregiudichi l'assolvimento di compiti istituzionali, tenuto conto anche di altri incarichi già conferiti.

Nell'individuazione delle competenze, ai fini del conferimento degli incarichi (ex art. 71, comma 5), si terrà conto, preventivamente, dell'anagrafe delle figure professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il conferimento dell'incarico per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di progetti di ricerca, che prevedono finanziamenti esterni e la possibilità di corresponsione di compensi al personale coinvolto, con l'indicazione del periodo di svolgimento e dell'importo del compenso previsto, è deliberato dai Consigli di Dipartimento interessati, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

I competenti uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno controlli di legittimità, definendo tempi e modi che saranno tempestivamente comunicati alle Strutture interessate.

Art. 5 – Criteri per la determinazione dei compensi per consulenze e incarichi professionali

Il compenso per il personale interno viene determinato nella misura dei minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali, ridotti del 30%, di cui il 10% viene destinato:

- nell'ipotesi in cui trattasi di personale tecnico-amministrativo, per le categorie B, C e D - al fondo per la produttività collettiva individuale, per la categoria EP e Dirigente - al fondo per la retribuzione di posizione e risultato. In assenza di tariffe professionali, il compenso sarà determinato di volta in volta in base alla natura e complessità dell'incarico, fermo restando la richiamata riduzione del 30% ;
- nell'ipotesi in cui trattasi di docenti, al fondo per la ricerca di base.

Art. 6 – Criteri per determinazione dei compensi per incarichi nei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master

Le somme derivanti dalla tassa di iscrizione ai corsi, organizzati dalle strutture dell'Ateneo, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- - 20% delle somme incassate sono assegnate al bilancio dell'Amministrazione Centrale;
- - 80% delle somme incassate sono trasferite alla struttura che organizza il corso per essere così utilizzate:
 - il 10% per le spese di funzionamento della struttura;
 - fino ad un massimo del 17,50 % per il personale tecnico-amministrativo;
 - la quota del 2,50% da destinare al fondo per il miglioramento dei servizi di cui all'art 67 del C.C.N.L. 98/01 (per le categorie B, C e D) ;
 - la quota restante per l'attività formativa. L'eventuale compenso complessivo per la progettazione direzione e coordinamento non potrà superare il 15% del bilancio totale e, comunque non potrà superare l'importo di 7.500,00 €.

La struttura che organizza il corso, nell'ambito della propria quota, dovrà rendicontare, per il personale tecnico-amministrativo coinvolto, un impegno orario massimo di 150 ore per un corso annuale e di 250 ore per un corso biennale per le attività amministrative, di supporto, di segreteria e di logistica.

I compensi orari relativi agli incarichi di docenza (per i docenti che abbiano superato il monte ore dovuto come carico didattico) e delle attività prestate dal personale tecnico-amministrativo sono determinati in misura proporzionale ai massimali di spesa previsti dalla normativa dell'Unione Europea tempo per tempo vigente, entro i limiti del budget disponibile.

Art. 7 – Criteri per la determinazione dei compensi per ogni altra attività e progetti finanziati dal settore pubblico o privato con risorse esterne o cofinanziate dall’U.E.

La quota rendicontata a titolo di costo del personale tecnico-amministrativo impegnato, in base alla funzione richiesta indipendentemente dalla categoria di appartenenza, calcolata al netto del cofinanziamento dell’Università di Bari, ripartita secondo le seguenti percentuali:

- 65% è destinato al personale operativo nella realizzazione dell’attività o del progetto;
- 35% è destinato:
 - per le categorie B, C e D - al fondo per la produttività collettiva individuale;
 - per la categoria EP e Dirigente - al fondo per la retribuzione di posizione e risultato.

Per il personale delle categorie B, C e D, il compenso orario non dovrà essere inferiore a quanto previsto per il lavoro straordinario, nei casi in cui vi sia disponibilità di risorse riconosciute a valere su costi figurativi, nell’ambito del piano finanziario di riferimento.

Per quanto riguarda i docenti impegnati nei progetti che abbiano superato il monte ore dovuto come carico didattico, la retribuzione spettante, al netto della quota del cofinanziamento dell’Università, è correlata alle ore effettivamente svolte e documentate secondo le tabelle retributive previste dall’Unione Europea.

Per il personale appartenente alla categoria EP e per i Dirigenti, per i quali non è prevista l’attribuzione di compensi per lavoro straordinario, il compenso di cui trattasi non dovrà essere inferiore al valore della retribuzione oraria lorda agli stessi spettante, ivi compresa quella di posizione.

Art. 8 –

Per incarichi da svolgersi nell’ambito di progetti comunitari, i compensi dovranno essere corrisposti integralmente al prestatore, in tutti i casi in cui, ai fini della eleggibilità della relativa spesa, debba risultare che lo stesso prestatore sia stato effettivamente retribuito all’interno del progetto, mediante trasferimento di fondi effettivo, verificabile e documentabile.

Art. 9 – Limiti

Il personale può essere incentivato fino ad un massimo del 50% della propria retribuzione annua lorda complessiva. Le somme eventualmente eccedenti, per il personale tecnico-amministrativo categoria B, C e D - confluiscono nel fondo per la produttività collettiva individuale, per la categoria EP e Dirigente - al fondo per la retribuzione di posizione e risultato.

Le somme eventualmente eccedenti, per il personale docente, confluiscono nel fondo per la ricerca di base.

Al fine di consentire il monitoraggio del rispetto di quanto sopra previsto, è istituita apposita banca dati nella quale dovranno confluire i dati relativi agli incarichi conferiti, per anno di competenza, al personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo.

Art. 10 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di adozione del regolamento medesimo, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale di questa Università e da divulgare per via telematica.

Sono fatti salvi, fino all'entrata in vigore del regolamento, gli incarichi già conferiti.-

Nelle more dell'attuazione dell'anagrafe si potrà prescindere dalla sua consultazione per l'affidamento degli incarichi.